

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| | <i>I Comunicazioni</i> | |
| | Consiglio | |
| 2003/C 282/01 | Risoluzione del Consiglio del 10 novembre 2003 sulla professione e la carriera dei ricercatori nello spazio europeo della ricerca (ERA) | 1 |
| 2003/C 282/02 | Risoluzione del Consiglio del 10 novembre 2003 sulla comunicazione della Commissione europea: «Migliorare l'attuazione delle direttive "Nuovo Approccio"» | 3 |
| | Commissione | |
| 2003/C 282/03 | Tassi di cambio dell'euro | 5 |
| 2003/C 282/04 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3329 — Tchibo/Beiersdorf) ⁽¹⁾ | 6 |
| 2003/C 282/05 | Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) | 7 |
| 2003/C 282/06 | Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie | 8 |
| 2003/C 282/07 | Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie | 9 |
| 2003/C 282/08 | Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie | 10 |
| 2003/C 282/09 | Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie | 11 |
| 2003/C 282/10 | Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie | 12 |
| 2003/C 282/11 | Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie | 13 |

Numero d'informazione

Sommario (*segue*)

Pagina

2003/C 282/12

Notifica di un accordo in materia di gestione di diritti fonomeccanici in Europa (Caso COMP/C2/38.772 — Accordo di proroga di Cannes) ⁽¹⁾ 14



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2003

sulla professione e la carriera dei ricercatori nello spazio europeo della ricerca (ERA)

(2003/C 282/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

namiche di rilevanza mondiale nel sistema europeo di ricerca, tenendo conto della dimensione internazionale intrinseca della ricerca;

RICORDANDO

1. le risoluzioni del Consiglio del 15 giugno 2000 e del 16 novembre 2000 ⁽¹⁾ sullo spazio europeo della ricerca che sottolineano, tra l'altro, l'importanza di sviluppare le risorse umane quale fattore chiave dell'eccellenza della ricerca in Europa e l'esigenza di introdurre una dimensione europea nelle carriere dei ricercatori;
2. la comunicazione della Commissione «Una strategia di mobilità per lo spazio europeo della ricerca» e la successiva risoluzione del Consiglio ⁽²⁾ sul «potenziamento della strategia di mobilità nello spazio europeo della ricerca (ERA)», che avalla gli sforzi intesi a creare un contesto più favorevole per i ricercatori in Europa, nonché la comunicazione della Commissione «Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza»;
3. le comunicazioni della Commissione «Più ricerca per l'Europa — Obiettivo: 3 % del PIL» e «Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa», in cui si sottolinea che entro il 2010 occorreranno più ricercatori, nonché la successiva risoluzione del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa agli «Investimenti nella ricerca per la crescita e la competitività in Europa» ⁽³⁾, in cui si sottolinea che l'aumento degli investimenti nelle risorse umane, in particolare mediante lo sviluppo della formazione dei ricercatori, e la promozione delle possibilità di carriera sono fattori chiave per raggiungere l'obiettivo del 3 % di investimenti per la ricerca;
4. il sesto programma quadro (2002-2006) ⁽⁴⁾ che, in particolare nel capitolo «Risorse umane e mobilità», fornisce sostegno allo sviluppo di risorse umane abbondanti e di
5. la risoluzione del Consiglio su «Scienza e società e donne e scienza» ⁽⁵⁾ e l'importanza del dialogo scienza/società e della dimensione di genere nel conseguire tutto il potenziale degli sforzi di R & S nell'ERA;
6. le discussioni nel contesto del processo di Bologna e lo sviluppo del settore dell'istruzione superiore europea, in particolare le conclusioni della conferenza di Berlino sul processo di Bologna nel settembre 2003, che fa riferimento all'importanza della ricerca quale parte integrante dell'istruzione superiore in Europa;
7. le conclusioni di recenti Consigli europei, che hanno avallato la creazione e lo sviluppo dell'ERA, messo in evidenza l'importanza di investimenti nell'R & S al fine di conseguire un più elevato grado di competitività e crescita economica e, in questo contesto, hanno sottolineato l'importanza di sviluppare le risorse umane nell'R & S;
8. RIAFFERMA che la ricerca e i ricercatori svolgono un ruolo fondamentale nello stimolare la crescita e la competitività europea;
9. ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione «I ricercatori nello spazio europeo della ricerca — una professione, molteplici carriere», che analizza i vari fattori che condizionano e definiscono le carriere nell'ambito dell'R & S e descrive i ricercatori come «professionisti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati»;

⁽¹⁾ GU C 205 del 19.7.2000, pag. 1.
GU C 374 del 28.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 367 del 21.12.2001.

⁽³⁾ GU C 250 del 18.10.2003.

⁽⁴⁾ GU L 232 del 29.8.2002 e GU L 294 del 29.10.2002.

⁽⁵⁾ GU C 199 del 14.7.2001.

10. RICONOSCE che le carriere dei ricercatori in Europa dipendono da una varietà di fattori, data la diversità di impostazione negli Stati membri, tra l'altro la formazione, la mobilità, i metodi di assunzione, lo sviluppo e la valutazione delle carriere nonché la situazione contrattuale e retributiva in funzione dei settori in cui i ricercatori operano o il contesto giuridico, amministrativo, infrastrutturale e culturale in cui lavorano, nonché il livello del finanziamento della R & S. RICONOSCE che un miglioramento in tali settori è necessario per contribuire allo sviluppo di un vero e proprio mercato dell'occupazione europea per i ricercatori, con una particolare attenzione a un'Unione europea allargata;
11. PERTANTO IL CONSIGLIO ACCOGLIE CON FAVORE l'impostazione della Commissione per superare le difficoltà inerenti alla formazione e alla mobilità nel campo della ricerca e allo sviluppo delle carriere in cooperazione, su base volontaria, con gli Stati membri e altri soggetti interessati, compresi i settori pubblico e privato. Le azioni della Commissione integreranno altre iniziative in questo campo intraprese anche nel contesto internazionale tenendo conto dell'esperienza di paesi terzi nel settore. Si compiace in particolare dell'intenzione della Commissione:
- di adoperarsi ai fini dell'elaborazione di una «Carta Europea dei Ricercatori», onde migliorare ulteriormente il quadro per la gestione della carriera delle risorse umane di R & S ed elaborare un «Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori», che tenga conto delle peculiarità dei vari settori e che sia basato sulle migliori pratiche;
 - di varare un Anno europeo dei Ricercatori per rafforzare il riconoscimento pubblico della professione di ricercatore e delle carriere nell'R & S;
 - di analizzare ulteriormente i vari problemi in materia di sviluppo delle carriere e di formazione nell'ambito della ricerca, compresa la raccolta di dati e l'analisi delle esigenze che potrebbero anche alimentare azioni di esecuzione del metodo aperto di coordinamento;
 - di intensificare gli sforzi intesi a migliorare il funzionamento del Portale per la mobilità dei ricercatori e la Rete europea dei centri di mobilità.
12. INVITA gli Stati membri, gli Stati aderenti e la Commissione in cooperazione con i soggetti interessati, compresi i settori pubblico e privato, ad intraprendere azioni, su base volontaria, in particolare mediante l'applicazione del metodo aperto di coordinamento, secondo quanto convenuto dal comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST), negli ambiti seguenti:
- elaborazione di criteri per la registrazione delle varie realizzazioni professionali lungo l'intera carriera dei ricercatori, tenendo conto degli sviluppi del «processo di Bologna»;
 - scambio di buone pratiche, se del caso a livello internazionale, per quanto riguarda i sistemi di valutazione delle carriere nell'ambito dell'R & S;
 - incoraggiamento del dialogo sociale e del dialogo tra ricercatori, soggetti interessati e società in senso lato, compresi il miglioramento della sensibilizzazione del pubblico alla scienza e alla promozione dell'interesse dei giovani alla ricerca e alla carriera nel campo scientifico;
 - condizioni di lavoro complessive per i dottorandi, compresi aspetti quali il congedo parentale e attuazione delle iniziative necessarie, tenendo presente la reciprocità a livello europeo, per quanto riguarda la trasferibilità di prestiti e finanziamenti nazionali nel contesto di una maggiore mobilità dei ricercatori;
 - promozione della parità di opportunità tra ricercatori e ricercatrici nella preparazione di queste iniziative;
 - continuazione degli sforzi intesi a rimuovere altri ostacoli alle carriere nella ricerca o alla mobilità, compresi quelli riguardanti la mobilità intersettoriale la mobilità tra settore pubblico e settore privato e all'interno dei medesimi e la mobilità tra varie funzioni, nel contesto di un'Unione europea allargata;
13. INVITA la Commissione a riferire periodicamente sui progressi compiuti nel migliorare le prospettive di occupazione e carriera per i ricercatori in Europa.
-

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2003

sulla comunicazione della Commissione europea: «Migliorare l'attuazione delle direttive "Nuovo Approccio"»

(2003/C 282/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO gli obiettivi stabiliti nella decisione del 22 luglio 1993 (93/465/CEE) ⁽¹⁾ e nelle seguenti risoluzioni: del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione ⁽²⁾, del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità ⁽³⁾ e del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa ⁽⁴⁾, nonché le conclusioni del 1° marzo 2002 sulla normalizzazione ⁽⁵⁾;

RICONOSCENDO l'importanza del «Nuovo Approccio Globale» come modello normativo adeguato ed efficiente che consente l'innovazione tecnologica, migliora la competitività dell'industria europea e difende i principi della fiducia, trasparenza e competenza;

SOTTOLINEANDO il proprio appoggio costante agli sforzi intrapresi dalla Commissione su fronti sia internazionali che regionali/bilaterali per sfruttare e sviluppare il potenziale dei principi del «Nuovo Approccio» ai fini dell'effettiva tutela, ad esempio, della salute, della sicurezza e dell'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nonché per incoraggiare i partner commerciali ad adottare norme ed approcci normativi compatibili con il quadro regolamentare dell'Unione europea;

CONFERMANDO il suo impegno a migliorare ulteriormente l'efficienza operativa del mercato interno e a rafforzare la competitività dell'industria europea, e AVENDO PRESO NOTA delle ampie consultazioni e discussioni tra tutte le parti interessate e le autorità nazionali degli Stati membri;

RICONOSCENDO la necessità di un quadro giuridico più chiaro per la valutazione della conformità, l'accreditamento e la sorveglianza del mercato nell'Unione europea;

RICONOSCENDO il valore di un'intesa comune circa le responsabilità degli Stati membri riguardo al funzionamento del

«Nuovo Approccio» e dell'«Approccio Globale» e l'esigenza che gli Stati membri debbano rispondere dei relativi adempimenti oltre ad avere il diritto di scegliere i mezzi per farlo;

CONFERMANDO la necessità che la Commissione e gli Stati membri prendano tutte le opportune iniziative per consolidare e migliorare ulteriormente l'attuazione delle direttive in base ai principi del «Nuovo Approccio» e dell'«Approccio Globale» in tutti gli Stati membri ed estendere l'applicazione di detti principi a nuovi settori;

SI RALLEGRA della comunicazione della Commissione «Migliorare l'attuazione delle direttive "Nuovo Approccio"» e degli obiettivi in essa previsti.

INVITA LA COMMISSIONE:

a proporre iniziative adeguate nei settori della valutazione della conformità e della sorveglianza del mercato e, più in particolare:

a) per quanto riguarda gli organismi che svolgono compiti inerenti alla valutazione della conformità secondo le direttive «Nuovo Approccio» e gli organismi ed autorità che si occupano di valutare, designare e sorvegliare gli organismi di valutazione della conformità:

1. a prendere misure volte ad assicurare che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, tra cui ad esempio misure:

— per consolidare gli obblighi a carico degli organismi notificati, quali scambi di esperienze e scambi d'informazioni connesse alla revoca o al rifiuto di un attestato, nonché le prescrizioni relative alle loro stesse attività transfrontaliere;

— per stabilire e sostenere procedure appropriate per lo scambio d'informazioni tra organismi notificati, che rispettino il principio della riservatezza negli affari e non limitino la concorrenza tra loro;

— per consolidare gli obblighi a carico degli organismi che si occupano di designare, valutare e sorvegliare gli organismi notificati;

2. a sostenere la creazione di un forum delle autorità degli Stati membri che decidono la linea da seguire in materia di designazioni, allo scopo di agevolare lo scambio di migliori prassi in materia di valutazione, designazione e sorveglianza degli organismi notificati;

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio del 22 luglio 1993 concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (93/465/CEE) (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).

⁽²⁾ GU C 136 del 4.6.1985.

⁽³⁾ GU C 10 del 16.1.1990.

⁽⁴⁾ GU C 141 del 19.5.2000.

⁽⁵⁾ GU C 66 del 15.3.2002.

3. a istituire una procedura efficace di scambio d'informazioni tra le autorità designatrici e gli organismi di accreditamento che hanno valutato gli organismi di valutazione della conformità in tutti gli Stati membri, nel SEE e in altri paesi, ai fini di una cooperazione amministrativa rafforzata;
 4. ad accrescere l'efficacia e la trasparenza della procedura di notificazione, in particolare con lo sviluppo di un sistema di notificazione in linea, messo a disposizione dalla Commissione, per sostituire l'attuale sistema cartaceo, e la disponibilità di un elenco aggiornato degli organismi notificati e degli organismi di valutazione della conformità;
 5. a definire una strategia e un orientamento più globali per la definizione (compreso il ruolo nell'ambito della procedura di designazione) e la pratica dell'accreditamento ai fini di una maggiore coerenza e trasparenza dei servizi di accreditamento dell'Unione europea e di una loro migliore collaborazione reciproca sia nel settore cogente che in quello volontario, tenendo conto della libertà degli operatori del settore non regolato di avvalersene nonché dei pertinenti aspetti internazionali. Nel definire tale strategia si dovrebbe provvedere in particolare ad esonerare gli organismi di accreditamento dalle attività di valutazione della conformità in ambito commerciale e, in quanto servizio d'interesse economico generale, ad evitare la concorrenza tra i vari organismi. Si dovrebbe altresì prendere in esame l'introduzione di tali disposizioni nel quadro normativo generale per il Nuovo Approccio;
- b) per quanto riguarda la sorveglianza del mercato e la marcatura CE:
1. a prendere in esame insieme agli Stati membri i requisiti essenziali che definiscono gli obiettivi che gli Stati membri dovranno raggiungere in materia di sorveglianza del mercato e ad introdurre nella normativa «Nuovo Approccio» una struttura per la pertinente cooperazione amministrativa, compreso lo scambio d'informazioni tra Stati membri;
2. a migliorare la procedura della clausola di salvaguardia prevista nella normativa «Nuovo Approccio» per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi, al fine di renderla più efficace ed uniformemente applicabile e di attingere alle conoscenze specialistiche disponibili negli Stati membri;
 3. ad avviare, in collaborazione con gli Stati membri, gli Stati del SEE ed altri paesi che hanno concluso accordi con l'Unione europea sull'utilizzo della marcatura CE nei loro territori, nonché le parti interessate a livello europeo, una campagna intesa a promuovere maggiormente, chiarendone il significato, la marcatura CE e il rapporto con i marchi volontari;
- ad introdurre misure sulla tutela del marchio CE;
- c) quanto agli aspetti generali:
1. a proporre misure per chiarire e armonizzare le definizioni di tipo orizzontale ai fini di un'applicazione coerente, riunendo gli aspetti applicabili a tutti i settori in un unico testo legislativo;
 2. a considerare, in vista di un'Unione allargata e di un'applicazione rafforzata delle direttive, i mezzi che consentirebbero di mettere in comune le scarse conoscenze tecniche ed assicurare l'efficacia del processo decisionale;
 3. ad assicurare, in collaborazione con gli Stati membri, un'applicazione coerente delle procedure di valutazione della conformità ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione di più direttive, esaminando la possibilità di rendere disponibile nelle singole direttive una gamma di moduli più coerente e garantendo allora l'uso esclusivo di quelli standard. La dichiarazione di conformità dei fornitori andrebbe utilizzata ogniqualvolta possibile.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

24 novembre 2003

(2003/C 282/03)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio | Moneta | Tasso di cambio | | |
|--------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD | dollari USA | 1,1823 | LVL | lats lettoni | 0,6501 |
| JPY | yen giapponesi | 128,93 | MTL | lire maltesi | 0,4283 |
| DKK | corone danesi | 7,436 | PLN | zloty polacchi | 4,6364 |
| GBP | sterline inglesi | 0,69605 | ROL | leu rumeni | 40 039 |
| SEK | corone svedesi | 8,962 | SIT | tolar sloveni | 236,305 |
| CHF | franchi svizzeri | 1,5527 | SKK | corone slovacche | 40,963 |
| ISK | corone islandesi | 88,99 | TRL | lire turche | 1 739 609 |
| NOK | corone norvegesi | 8,1645 | AUD | dollari australiani | 1,6393 |
| BGN | lev bulgari | 1,948 | CAD | dollari canadesi | 1,5461 |
| CYP | sterline cipriote | 0,58384 | HKD | dollari di Hong Kong | 9,1799 |
| CZK | corone ceche | 31,897 | NZD | dollari neozelandesi | 1,8496 |
| EEK | corone estoni | 15,6466 | SGD | dollari di Singapore | 2,0384 |
| HUF | fiorini ungheresi | 258,79 | KRW | won sudcoreani | 1 423,49 |
| LTL | litas lituani | 3,4529 | ZAR | rand sudafricani | 7,7768 |

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3329 — Tchibo/Beiersdorf)**

(2003/C 282/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 novembre 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Tchibo Holding AG («Tchibo», Germania) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Beiersdorf AG («Beiersdorf», Germania) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Tchibo: produzione e distribuzione di caffè torrefatto in particolar modo attraverso i suoi punti vendita, vendita a distanza di prodotti/servizi non alimentari e vendita via Internet,
- Beiersdorf: manifattura e distribuzione di cosmetici, di prodotti sanitari e per la cura del corpo, di cerotti.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.3329 — Tchibo/Beiersdorf, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 282/05)

| | |
|--|---|
| Data di adozione della decisione: | 29.10.2003 |
| Stato membro: | Italia (Veneto) |
| N. dell'aiuto: | N 161/03 |
| Titolo: | Aiuti per la valorizzazione della qualità delle produzioni zootecniche (progetto di legge regionale n.13/01, articolo 6) |
| Obiettivo: | Aiuto inteso a compensare le perdite di reddito degli allevatori di bovini conseguenti al protrarsi della crisi della BSE nel periodo aprile-giugno 2001 |
| Fondamento giuridico: | Legge regionale n. 13 del 31 maggio 2001 «Iniziative regionali per la qualificazione della carne bovina», modificata dal DDL 5 dell'8.2.2002 e dalle lettere del 30.6.2003 e del 29.8.2003 |
| Stanziamiento: | 9 037 995 euro |
| Intensità o importo dell'aiuto: | L'aiuto ammonta a 80 euro per i bovini di età compresa tra 6 e 12 mesi, a 160 euro per i bovini di età compresa tra 12 e 18 mesi, a 240 euro per i bovini di età compresa tra 18 e 24 mesi e a 290 euro per i bovini di età compresa tra 24 e 30 mesi |
| Durata: | Una tantum |
| Altre informazioni: | La Regione si impegna a presentare alla Commissione una relazione annuale sull'applicazione della misura |

Il testo della decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie

(2003/C 282/06)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la Commissione è tenuta a informare gli Stati membri sulla situazione delle licenze rilasciate. Quando l'autorità preposta al rilascio delle licenze sospenda, revochi o modifichi una licenza, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri. Di seguito sono indicati gli elementi essenziali delle licenze rilasciate dall'autorità di cui al punto 2.

1. Denominazione e indirizzo dell'impresa ferroviaria

DB Energie GmbH
Pfarrer-Perabo Platz 2
D-60326 Frankfurt am Main

2. Autorità preposta al rilascio delle licenze nel paese di stabilimento dell'impresa ferroviaria

Eisenbahn-Bundesamt
Postfach 2861
D-53018 Bonn

3. Data della decisione

17 dicembre 2002

Primo rilascio
Sospensione
Revoca
Modifica

4. Numero della licenza

Rbnv Edb 2/02

5. Condizioni e obblighi

Per trasporto merci.

La licenza è valida fino al: 30 novembre 2017

6. Osservazioni sul rilascio, la sospensione, la revoca o la modifica

—

7. Altre osservazioni

—

8. Persona di contatto presso l'autorità preposta al rilascio delle licenze

(nome, telefono, fax e indirizzo e-mail)

Herr Mass
Tel. (49-228) 982 61 34, fax (49-228) 98 26 91 34
E-mail: massm@eba.bund.de

Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie

(2003/C 282/07)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la Commissione è tenuta a informare gli Stati membri sulla situazione delle licenze rilasciate. Quando l'autorità preposta al rilascio delle licenze sospenda, revochi o modifichi una licenza, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri. Di seguito sono indicati gli elementi essenziali delle licenze rilasciate dall'autorità di cui al punto 2.

1. Denominazione e indirizzo dell'impresa ferroviaria

Lausitzbahn GmbH
Zittauer Straße 71/73
D-02826 Görlitz

2. Autorità preposta al rilascio delle licenze nel paese di stabilimento dell'impresa ferroviaria

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung Verkehr
Postfach 10 03 29
D-01073 Dresden

3. Data della decisione

31 luglio 2002

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Primo rilascio | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sospensione | <input type="checkbox"/> |
| Revoca | <input type="checkbox"/> |
| Modifica | <input type="checkbox"/> |

4. Numero della licenza

57a-3825.30

5. Condizioni e obblighi

Per trasporto passeggeri e merci. La licenza è valida fino al: 31 luglio 2017

6. Osservazioni sul rilascio, la sospensione, la revoca o la modifica

—

7. Altre osservazioni

—

8. Persona di contatto presso l'autorità preposta al rilascio delle licenze

(nome, telefono, fax e indirizzo e-mail)

Herr Schönig
Tel. (49-351) 564 86 59, fax (49-351) 564 86 07
E-mail: michael.schoenig@smwa.sachsen.de

Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie

(2003/C 282/08)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la Commissione è tenuta a informare gli Stati membri sulla situazione delle licenze rilasciate. Quando l'autorità preposta al rilascio delle licenze sospenda, revochi o modifichi una licenza, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri. Di seguito sono indicati gli elementi essenziali delle licenze rilasciate dall'autorità di cui al punto 2.

1. Denominazione e indirizzo dell'impresa ferroviaria

Swiss Rail Cargo Köln GmbH (SRCK)
Bayenstraße 2
D-50678 Köln

2. Autorità preposta al rilascio delle licenze nel paese di stabilimento dell'impresa ferroviaria

Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes Nordrhein-Westfalen
Postfach 10 11 03
D-40190 Düsseldorf

3. Data della decisione

17 luglio 2002

Primo rilascio
Sospensione
Revoca
Modifica

4. Numero della licenza

VB 3-90-194/52

5. Condizioni e obblighi

Per trasporto merci.

La licenza è valida fino al: 31 luglio 2017

6. Osservazioni sul rilascio, la sospensione, la revoca o la modifica

—

7. Altre osservazioni

—

8. Persona di contatto presso l'autorità preposta al rilascio delle licenze

(nome, telefono, fax e indirizzo e-mail)

Herr Hallmann
Tel. (49-211) 837 43 99, fax (49-211) 837 42 62
E-mail: hartmut.hallmann@mwmev.nrw.de

Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie

(2003/C 282/09)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la Commissione è tenuta a informare gli Stati membri sulla situazione delle licenze rilasciate. Quando l'autorità preposta al rilascio delle licenze sospenda, revochi o modifichi una licenza, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri. Di seguito sono indicati gli elementi essenziali delle licenze rilasciate dall'autorità di cui al punto 2.

1. Denominazione e indirizzo dell'impresa ferroviaria

Siemens Dispolok GmbH
Krauss-Maffei-Straße 2
D-80997 München

2. Autorità preposta al rilascio delle licenze nel paese di stabilimento dell'impresa ferroviaria

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie
Prinzregentenstraße 28
D-80525 München

3. Data della decisione

5 luglio 2002

Primo rilascio
Sospensione
Revoca
Modifica

4. Numero della licenza

7998-VII/3c-19 181

5. Condizioni e obblighi

Per trasporto passeggeri e merci.

La licenza è valida fino al: 1 agosto 2017

6. Osservazioni sul rilascio, la sospensione, la revoca o la modifica

—

7. Altre osservazioni

—

8. Persona di contatto presso l'autorità preposta al rilascio delle licenze

(nome, telefono, fax e indirizzo e-mail)

Herr Hütter
Tel. (49-89) 21 62 25 52, fax (49-89) 21 62 23 70
E-mail: manfred.huetter@stmwvt.bayern.de

Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie

(2003/C 282/10)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8 della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la Commissione è tenuta a informare gli Stati membri sulla situazione delle licenze rilasciate. Quando l'autorità preposta al rilascio delle licenze sospenda, revochi o modifichi una licenza, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri. Di seguito sono indicati gli elementi essenziali delle licenze rilasciate dall'autorità di cui al punto 2.

1. Denominazione e indirizzo dell'impresa ferroviaria

Railogic GmbH
Lehrer-Mainz-Straße 1a
D-52372 Kreuzau

2. Autorità preposta al rilascio delle licenze nel paese di stabilimento dell'impresa ferroviaria

Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes Nordrhein-Westfalen
Postfach 10 11 03
D-40190 Düsseldorf

3. Data della decisione

15 luglio 2002

Primo rilascio
Sospensione
Revoca
Modifica

4. Numero della licenza

VB 3-90-195/52

5. Condizioni e obblighi

Per trasporto passeggeri e merci.
La licenza è valida fino al: 31 luglio 2017

6. Osservazioni sul rilascio, la sospensione, la revoca o la modifica

—

7. Altre osservazioni

—

8. Persona di contatto presso l'autorità preposta al rilascio delle licenze

(nome, telefono, fax e indirizzo e-mail)

Herr Hallmann
Tel. (49-211) 837 43 99, fax (49-211) 837 42 62
E-mail: hartmut.hallmann@mwmev.nrw.de

Comunicazione della Commissione concernente le licenze rilasciate alle imprese ferroviarie

(2003/C 282/11)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, la Commissione è tenuta a informare gli Stati membri sulla situazione delle licenze rilasciate. Quando l'autorità preposta al rilascio delle licenze sospenda, revochi o modifichi una licenza, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri. Di seguito sono indicati gli elementi essenziali delle licenze rilasciate dall'autorità di cui al punto 2.

1. Denominazione e indirizzo dell'impresa ferroviaria

Nordbayerische Eisenbahngesellschaft mbH
Hafenbahnhofstraße 25
D-63741 Aschaffenburg

2. Autorità preposta al rilascio delle licenze nel paese di stabilimento dell'impresa ferroviaria

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie
Prinzregentenstraße 28
D-80525 München

3. Data della decisione

15 luglio 2002

Primo rilascio
Sospensione
Revoca
Modifica

4. Numero della licenza

7999b-VII/3c-18 212

5. Condizioni e obblighi

Per trasporto passeggeri e merci.
La licenza è valida fino al: 1 agosto 2017

6. Osservazioni sul rilascio, la sospensione, la revoca o la modifica

—

7. Altre osservazioni

—

8. Persona di contatto presso l'autorità preposta al rilascio delle licenze

(nome, telefono, fax e indirizzo e-mail)

Herr Hütter
Tel. (49-89) 21 62 25 52, Fax (49-89) 21 62 23 70
E-mail: manfred.huetter@stmwvt.bayern.de

Notifica di un accordo in materia di gestione di diritti fonomeccanici in Europa**(Caso COMP/C2/38.772 — Accordo di proroga di Cannes)**

(2003/C 282/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 1 luglio 2003 è pervenuta alla Commissione a norma degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17 del Consiglio, la notifica dell'Accordo di proroga dell'Accordo di Cannes. L'Accordo è stato concluso il 18 Novembre 2002 fra i cinque principali editori musicali, Universal Music Publishing Group, Warner/Chappell Music Limited, EMI Music Publishing Europe, BMG Music Publishing International Limited e Sony/ATV Music Publishing Europe e la SEE/Swiss mechanical rights collecting societies, (Società svizzere per la gestione dei diritti di riproduzione meccanica) AEPI, Austro Mechana, GEMA, MCPS, MCPSI, NCB, SDRM, SABAM, SGAE, SIAE, SPA, STEMRA e SUISA.

2. L'Accordo di Cannes è stato concluso il 13 novembre 1997 ed è definitivamente scaduto il 30 giugno 2002. La Commissione ha pubblicato una lettera amministrativa relativa all'Accordo di Cannes in data 9 novembre 2000. In tale occasione le parti avevano dichiarato che detto Accordo aveva lo scopo di rendere più efficiente la gestione dei diritti fonomeccanici nello SEE, il che comprendeva una graduale riduzione delle commissioni delle società sulla distribuzione delle royalties per i diritti di riproduzione meccanica da ottenersi tramite un incremento effettivo e permanente dei risparmi e un miglioramento dell'efficienza. Le parti hanno anche concordato di sospendere temporaneamente, per la durata dell'accordo, la distribuzione diretta degli introiti provenienti dalle royalties.

3. L'Accordo di proroga di Cannes estende le condizioni dell'Accordo di Cannes per altri 3,5 anni a partire dal 1 luglio 2002 fino al 31 Dicembre 2005. Le condizioni dell'Accordo di Cannes saranno automaticamente prorogate di anno in anno a partire da allora a meno che una delle parti contraenti annunci il recesso.

4. Oltre a prorogare le condizioni dell'Accordo di Cannes — compreso l'impegno a sospendere qualsiasi tipo di distribuzione diretta degli introiti delle royalties durante la durata dell'accordo — l'accordo in parola riguarda altre questioni che richiedono un'intesa fra gli editori e le società di gestione dei diritti d'autore.

5. L'Accordo di proroga di Cannes stabilisce le condizioni per il calcolo delle commissioni relative alle royalties distribuite e fissa le aliquote massime, che tali società di gestione possono detrarre, per le royalties distribuite in base all'accordo di licenza centralizzata e ad altri accordi. Le parti stabiliscono insieme un capitolato affinché società di revisione indipendenti verifichino il rispetto dell'accordo relativo alle aliquote da parte delle società di gestione. Se una di queste ultime chiede finanziamenti supplementari per transazioni specifiche — ad esempio investimenti in sistemi per la gestione dei diritti di riproduzione meccanica e la distribuzione dei proventi, azioni contro la pirateria, verifiche contabili e controlli — in questo caso detta società deve negoziare un aumento delle commissioni caso per caso.

6. L'Accordo di proroga di Cannes prevede inoltre che le società di gestione si accordino con i membri direttamente interessati, inclusi gli editori, prima di pagare alcunché a qualsiasi casa discografica o di permettere a qualsiasi casa discografica di trattenere od ottenere in pagamento somme di denaro sotto forma di ribassi o riduzioni delle tariffe o sotto qualsiasi altra forma. Ciò vale a meno che lo sconto riguardi una nuova forma di utilizzo di un diritto per un periodo iniziale, premi per pagamenti tempestivi, maggiori entrate contabili, o accordi con associazioni di utenti che agevolano la riscossione dei fondi o ancora un'intesa per la composizione di una controversia fra una società di gestione dei diritti e una casa discografica.

7. Nell'Accordo le società di gestione dei diritti d'autore riconoscono che il loro ruolo è principalmente di amministrare, tutelare e promuovere gli interessi dei loro membri, compresi gli editori, e che, nel caso in cui una di tali società intendesse impegnarsi in un'attività commerciale, essa dovrebbe essere svolta nell'ambito della promozione degli interessi dei membri della società, né potrà mai essere un'attività di

editore o di casa discografica, tranne che per ciò che riguarda la produzione di dischi per fini non di lucro e con il consenso specifico dell'eventuale editore o di altro titolare dei diritti. Inoltre una società di gestione non potrà mai agire in modo da potere esercitare alcuno dei suddetti diritti simultaneamente come concedente e concessionario. Dal canto loro gli editori non ostacoleranno le società di gestione, né impediranno loro di svolgere il ruolo di amministrazione, tutela e riscossione dei diritti a nome dei loro membri.

8. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che l'accordo di cooperazione notificato possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento n. 17.

9. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sull'operazione proposta. Ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento 17, tali osservazioni saranno protette dal segreto d'ufficio.

10. Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre tre settimane dopo la data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/C2/38.772 — Accordo di proroga di Cannes, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Antitrust
Ufficio 0/18
J-70
B-1049 Bruxelles
